Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 183

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 12 agosto 1954 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 luglio 1954, n. **605**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la rettifica di confine al passo di Cornera o Kriegalppass, concluso a Martigny il 4 luglio 1952.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra l'Italia e la Svizzera concernente la rettifica di confine al Passo di Cornera o Kriegalppass, conclusa a Martigny il 4 luglio 1952.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

Art. 3.

A copertura dell'onere di L. 1.330.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvederà con gli stanziamenti dei capitoli n. 310 (lire 225.000) e n. 304 (lire 908.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1953-54.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 24 luglio 1954.

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — TAVIANI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera concernente la rettifica di confine al Passo di Cornera o Kriegalppass.

La REPUBBLICA ITALIANA e la CONFEDERAZIONE SVIZZERA, considerata la necessità di rettificare il tracciato della frontiera italo-svizzera in corrispondenza del Passo di Cornera o Kriegalppass, in quanto la linea di displuvio costituente confine corre su una spessa morena dorsale, soggetta ai movimenti del ghiaccio sottostante per cui i cippi collocati a suo tempo sulla superficie della morena stessa sono tutti rimossi dalla loro posizione iniziale; hanno deciso di conchiudere a tale scopo la presente Convenzione.

Essi hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari:

La Repubblica Italiana
Generale di Divisione LUIGI MOROSINI

La Confederazione Svizzera
Colonnello MAURICE DE RAEMY

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri ed averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

A parziale modifica della Convenzione fra la Confederazione Elvetica ed il Regno d'Italia per la determinazione del confine italo svizzero, nel tratto compreso fra Cima Garibaldi (o Run Do) ed il Mont Dolent, firmata a Berna il 24 luglio 1941, i due Governi interessati convengono di rettificare il confine al Passo di Cornera o Kriegalppass fra i territori dei comuni di Grengiols e Binn in parte svizzera e del comune di Baceno in parte italiana (Settore III Sezione 1ª), e di fissarlo lungo una linea retta con gli estremi su due punti della vecchia linea di frontiera situati su terreno sicuramente solido. Tale linea — indicata nella levata fotogrammetrica alla scala 1 : 5000 annessa alla presente Convenzione e della quale fa parte integrante — è tale da conservare la pratica equivalente delle aree oggetto di scambio.

Art. 2.

Della determinazione del nuovo confine è incaricata la Commissione permanente Manutenzione Confine Italo-Svizzero, alla quale a tale scopo vengono attribuiti i seguenti compiti:

a) tracciamento sul terreno della nuova linea di frontiera:

b) materiale segnalizzazione della nuova linea di frontiera, secondo le norme in vigore fra i due Stati;

c) rilevamento dei termini della nuova frontiera e relativa documentazione.

Art. 3.

Le spese relative alla provvista o messa in opera dei termini saranno ripartite in parti uguali fra i due Stati, rimanendo invece a carico di ciascuno di essi quelle relative ai propri rappresentanti ufficiali.

Art. 4.

La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati il più presto possibile a Berna.

Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli istrumenti di ratifica.

In fede di che, i plenipotenziari sopra nominati hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Martigny, il 4 luglio 1952.

Gen. LUIGI MOROSINI — Col. DE RAEMY

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LEGGE 31 luglio 1954, n. 606.

Nuovi termini per il conferimento di promozioni avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra ai reduci dalla prigionia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

La facoltà di cui all'art. 1 del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, sostituito dall'art. 1 della legge 16 novembre 1950, n. 979, nonchè la facoltà prevista dal decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444, ratificato con modificazioni dalla legge 20 luglio 1951, n. 658, possono essere esercitate, nei confronti dei militari reduci dalla prigionia, fino ad un anno dall'entrata in vigore della presente legge, purchè si tratti di proposte presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e la prima autorità competente in ordine gerarchico a formulare la proposta o il destinatario della proposta stessa siano rientrati dalla prigionia dopo il 15 ottobre 1949.

Per i casi di rientro che avverranno dopo l'entrata in vigore della presente legge i termini suddetti sono rispettivamente fissati a un anno e a sei mesi dalla data del rientro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — TAVIANI — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 31 luglio 1954, n. 607.

Attribuzione al Ministero dei lavori pubblici della competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, per la riparazione o la ricostruzione nel territorio nazionale di case di abitazioni danneggiate o distrutte in dipendenza di eventi bellici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla concessione dei contributi per la riparazione o la ricostruzione di fabbricati danneggiati o distrutti nel territorio nazionale in dipendenza di eventi bellici definiti dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, di proprietà di cittadini italiani o di enti o società di nazionalità italiana, o loro aventi causa, secondo la base di commisurazione, nelle misure e con i limiti previsti dalla legge stessa, provvede il Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ai cittadini italiani o agli enti o società di nazionalità italiana, o loro aventi causa, che riparino o ricostruiscano fabbricati di loro proprietà adibiti al momento del danno ad uso di civile abitazione.

Restano ferme le disposizioni degli articoli 44 e 49 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge non si applicano le norme procedurali previste dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968, negli articoli 15, 17, 19, 30 e 32.

Si applicano, invece le norme procedurali fissate dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, e dalla legge 3 febbraio 1951, n. 164.

Per la determinazione del contributo per le riparazioni si applicano le disposizioni dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Art. 4.

Per ragioni di pubblico interesse, o, in genere, per esigenze di ordine tecnico, igienico, economico o sociale il ripristino del fabbricato distrutto può essere consentito anche in località diversa da quella nella quale il fabbricato sorgeva al momento del danno, purchè nell'àmbito dello stesso Comune.

Qualora il danneggiato, prima dell'entrata in vigore della presente legge, abbia trasferito il proprio domicilio in Comune diverso da quello in cui esisteva il fabbricato al momento del danno, e trattisi di una sola unità immobiliare destinata ad abitazione del danneggiato medesimo e della propria famiglia, e lo stesso non sia proprietario di altro immobile nel nuovo domicilio, il ripristino, ove non ostino ragioni di pubblico interesse, può essere consentito in quest'ultima località.

Anche nei casi previsti dal presente articolo, il costo del nuovo fabbricato non deve essere inferiore alla somma assunta come base per la commisurazione del contributo.

Art. 5.

Per i mutui che il proprietario intenda contrarre per il finanziamento delle opere di riparazione o di ricostruzione delle case di abitazione previste dalla presente legge non si applica il disposto dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge sarà provveduto con apposite assegnazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Corrispondentemente saranno ridotte le autorizzazioni di spesa di cui all'art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge dovranno essere trasmesse al Ministero dei lavori pubblici, da parte del Ministero del tesoro, e agli uffici del Genio civile, da parte delle Intendenze di finanza, tutte le domande, corredate dei relativi atti istruttori, intese ad ottenere il contributo per il ripristino di fabbricati di abitazione danneggiati o distrutti.

Art. 8.

La concessione dell'indennizzo, per coloro che non chiedono di ripristinare il fabbricato danneggiato o distrutto, rimane di competenza del Ministero del tesoro (Direzione generale per i danni di guerra ed Intendenze di finanza), ed è regolata dalla legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Rimane, altresì, di competenza del Ministero del tesoro (Direzione generale dei danni di guerra), ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la concessione dei contributi per la riparazione o ricostruzione di case di civile abitazione danneggiate o distrutte fuori dello àmbito del territorio nazionale.

Art. 9.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — VANONI — VILLABRUNA — TREMELLONI — ROMITA — MEDICI — TAMBRONI — DE PIETRO

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 31 luglio 1954, n. 608.

Abolizione dell'imposta sulle rendite degli enti di manomorta.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' abolita, con effetto dal 1° gennaio 1954, l'imposta di manomorta prevista dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, e successive aggiunte e modificazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 31 luglio 1954, n. 609.

Istituzione di sezioni specializzate per il commercio con l'estero, presso Istituti tecnici commerciali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per la pubblica istruzione è autorizzato ad istituire sezioni specializzate per il commercio con l'estero presso gli Istituti tecnici commerciali.

Art. 2.

L'ordinamento, il funzionamento, le materie di insegnamento, i titoli di ammissione degli alunni e gli organici saranno indicati nel regolamento da emanare con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi delle vigenti disposizioni, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quelli del tesoro e del commercio con l'estero.

Gli orari ed i programmi saranno stabiliti con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 3.

Al termine del corso gli alunni che supereranno gli esami di abilitazione tecnica conseguiranno il titolo di « ragioniere e perito commerciale e perito specializzato per il commercio con l'estero », che avrà lo stesso valore legale del normale diploma di ragioniere e perito commerciale.

Art 4.

Alle sezioni specializzate per il commercio con l'estero si applicano tutte le norme vigenti per le sezioni ordinarie dell'Istituto tecnico commerciale.

Art. 5.

Sono riconosciute le sezioni specializzate per il commercio con l'estero, già funzionanti a titolo sperimentale dal 1946-47, negli Istituti tecnici commerciali « Armando Diaz » di Napoli, « Duca degli Abruzzi » di Roma e « Carlo Piaggio » di Viareggio.

Art. 6.

Gli istituti indicati nell'art. 5 provvederanno alla maggiore spesa derivante dalla istituzione della sezione specializzata per il commercio con l'estero, con propri mezzi di bilancio, esclusa ogni contribuzione straordinaria da parte dell'erario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA
TREMELLONI — MARTINELLI

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 31 luglio 1954, n. 610.

Autorizzazione al Fondo massa della Guardia di finanza a sostenere l'ulteriore spesa di lire 75.000.000 per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un Collegio per i figli e gli orfani dei militari del Corpo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la costruzione di un edificio da destinare a sede di un collegio per i figli ed orfani dei militari della Guardia di finanza, di cui alla legge 20 aprile 1952, n. 525, e per il primo impianto, l'arredamento e l'organizzazione del collegio medesimo il Fondo massa della Guardia di finanza è autorizzato ad effettuare l'ulteriore spesa di lire 75.000.000.

Le somme all'uopo occorrenti saranno prelevate dai fondi provenienti dagli avanzi netti di gestione degli esercizi finanziari 1952-53 e precedenti.

Art. 2.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio del Fondo massa della Guardia di finanza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — TREMELLONI —
GAVA

Visto, *il Guardasigilli:* DE PIETRO

LEGGE 31 luglio 1954, n. 611.

Istituzione della Facoltà di economia e commercio presso l'Università di Cagliari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1953-54 è istituita, presso l'Università degli studi di Cagliari, la Facoltà di economia e commercio.

Art. 2.

I posti di professore di ruolo della Facoltà predetta sono fissati in numero di sei.

Art. 3.

I ruoli organici del personale assistente, tecnico e subalterno universitario, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465 e successive modificazioni, sono aumentati

rispettivamente di 5 posti di assistente, 1 di tecnico e 2 di subalterno, da destinare alla Facoltà di cui al precedente art. 1.

Art. 4.

L'Università di Cagliari verserà annualmente allo Stato l'ammontare complessivo lordo degli emolumenti effettivamente corrisposti al personale insegnante, assistente, tecnico e subalterno, che copre i posti ad essa assegnati ai sensi degli articoli precedenti. Il trattamento di quiescenza dovuto al personale medesimo è posto a carico dello Stato.

Art. 5.

A decorrere dall'anno accademico 1953-1954, il contributo annuale di funzionamento corrisposto dallo Stato all'Università di Cagliari sarà aumentato della somma di lire 3.000.000.

Alla spesa sopra indicata verrà fatto fronte mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo n. 151 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio predetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Le attribuzioni che le vigenti disposizioni di legge e di regolamento demandano al Consiglio di Facoltà sono esercitate da un apposito Comitato composto di tre professori ordinari, nominati dal Ministro della pubblica istruzione su designazione del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Al Comitato predetto compete altresì il potere di formulare proposte di integrazione dello statuto per la parte relativa alla nuova Facoltà.

I professori di ruolo, che, in base alle vigenti disposizioni, verranno a far parte della predetta Facoltà, saranno aggregati al Comitato di cui ai precedenti commi, il quale cesserà dalle sue funzioni allorchè alla Facoltà stessa risulteranno assegnati tre professori di ruolo.

Art. 7.

Per effetto della presente legge la tabella *A*, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, s'intende integrata, per l'Università di Cagliari, con l'aggiunta della Facoltà di economia e commercio. La tabella *D*, annessa al citato testo unico, è integrata, per l'Università medesima, con l'aggiunta delle seguenti parole « Facoltà di economia e commercio, posti di ruolo 6 ».

Art. 8.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Cagliari l'11 novembre 1952, tra l'Università, la Provincia, il Comune e la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari, per contribuire al finanziamento della Facoltà di economia e commercio.

La convenzione di cui al precedente comma ha la durata di 8 anni e potrà essere rinnovata per eguale periodo di tempo.

Mediante altra convenzione da stipulare tra lo Stato, la Regione sarda e l'Università di Cagliari, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro, saranno determinati i mezzi necessari per il finanziamento e il funzionamento, a qualsiasi titolo, della Facoltà di economia e commercio.

Art. 9.

Le modifiche allo statuto dell'Università di Cagliari per la parte relativa alla Facoltà di economia e commercio avranno attuazione dall'anno accademico 1953-1954.

E' riconosciuta ad ogni effetto la validità dei corsi istituiti, in via provvisoria, dall'anno accademico 1952-1953, relativi agli insegnamenti della predetta Facoltà.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA — MARTINO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

ALLEGATO

N. 174 di Repertorio.

L'anno millenovecentocinquantadue, addì 11 del mese di novembre in Cagliari, nella sala del Rettorato dell'Università, davanti a me dott. Antonio Piroddi fu Efisio, funzionario della segreteria universitaria, delegato ai contratti con decreto del 1° novembre 1952.

Sono comparsi:

Il prof. Antonino D'Angelo nella qualità di Rettore Magnifico della Università di Cagliari, autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 27 ottobre 1952.

L'avv. Aldo Palmas nella qualità di presidente della Deputazione provinciale di Cagliari, autorizzato a stipulare la presente convenzione con suo atto n. 1437, del 24 agosto 1950, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa in data 22 settembre 1950;

Il dott. Pietro Leo nella sua qualità di sindaco del comune di Cagliari, autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberazione della Giunta comunale n. 243 in data 31 gennaio 1950, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in seduta dell'8 marzo 1950 salvo ratifica del Consiglio comunale, ratifica intervenuta con deliberazione n. 8 dell'11 marzo 1950;

L'avv. Antonio Pasolini nella qualità di presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari, autorizzato a stipulare la presente convenzione con deliberazione della Giunta camerale in data 22 marzo 1950.

Premesso

che è in corso presso il Ministero della pubblica istruzione la pratica per la istituzione della Facoltà di economia e commercio nell'Università degli studi di Cagliari e che occorre completare il piano di finanziamento con il contributo degli Enti locali, i predetti intervenuti, muniti delle necessarie autorizzazioni, sono d'accordo per stipulare come stipulano la seguente convenzione:

Art. 1.

L'Amministrazione provinciale di Cagliari, il comune di Cagliari e la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Cagliari si impegnano con la presente convenzione a versare annualmente all'Università degli studi di Cagliari per il funzionamento della Facoltà di economia e commercio e per un periodo di otto anni consecutivi a decorrere dall'anno accademico in cui avrà inizio il funzionamento, anche provvisorio, della istituenda Facoltà, i seguenti contributi

l'Amministrazione provinciale di Cagliari la somma di lire 1.000.000 (un milione);

il comune di Cagliari la somma di lire 1.500.000 (un milione e cinquecentomila);

la Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari la somma di lire 800.000 (ottocentomila).

Art. 2.

Il comune di Cagliari si impegna inoltre di mettere gratuitamente a disposizione della Università, per il funzionamento della costituenda Facoltà di economia e commercio, l'intero primo piano della palazzina detta « dell'Esposizione » esistente nei giardini pubblici, per un periodo di tre anni a decorrere dall'anno accademico in cui la Facoltà inizierà il suo funzionamento.

Art. 3.

La presente convenzione, a termini dell'articolo 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1952, è sottoposta, per quanto concerne le tasse di registro e bollo, alle disposizioni stabilite per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato.

Il presente atto, da me letto alle parti, è da esse approvato e meco sottoscritto.

Il Rettore dell'Università di Cagliari
F.to: Avv. Prof. Antonino D'Angelo

Il Presidente della Deputazione provinciale di Cagliari
F.to: Avv. Aldo Palmas

Il Sindaco di Cagliari
F.to: Pietro Leo

Il Presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cagliari
F.to: Avv. Antonio Pasolini

Il funzionario delegato ai contratti, rogante
F.to: Dott. Antonio Piroddi

Per copia conforme all'originale
Cagliari, 24 novembre 1952.

Il Direttore Amministrativo
F.to: Piroddi

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1954.

Disposizioni concernenti la disciplina della restituzione dell'imposta generale sull'entrata per alcuni prodotti esportati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art 21, penultimo comma, della legge istitutiva dell'imposta sull'entrata 19 giugno 1940, n. 762, circa la facoltà di consentire agli esportatori la restituzione dell'imposta già corrisposta nel territorio della Repubblica sulle merci esportate e sulle materie prime impiegate nella loro fabbricazione;

Visti i decreti Ministeriali 14 maggio 1953, n. 92319, 15 luglio 1953, n. 93302, 24 settembre 1953, n. 94217, 20 aprile 1954, n. 91885 e 15 maggio 1954, n. 92565, concernenti la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per determinati prodotti esportati;

Riconosciuta l'opportunità, allo scopo di favorire l'esportazione dei prodotti nazionali, di estendere ad altri prodotti il trattamento di restituzione dell'imposta prevista dai citati decreti Ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

Per i prodotti compresi nella tabella annessa al presente decreto esportati dal 10 giugno 1954 è esteso, fino a nuove disposizioni, il trattamento di restituzione dell'imposta sull'entrata previsto per alcuni prodotti di più larga esportazione dai decreti Ministeriali 14 maggio 1953, n. 92319, 15 luglio 1953, n. 93302, 24 settembre 1953, n. 94217, 20 aprile 1954, n. 91885 e 15 maggio 1954, n. 92565 nella misura fissata nella tabella suddetta e con le stesse norme, condizioni e modalità stabilite dal decreto Ministeriale 14 maggio 1953, n. 92319.

Art. 2.

Per le merci indicate nella tabella annessa al presente decreto esportate fino al 30 giugno 1954, il termine fissato di sessanta giorni utile per presentare l'istanza diretta ad ottenere la restituzione dell'imposta prescritto dall'art. 3 del decreto Ministeriale 14 maggio 1953, n. 92319, decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In luogo della bolletta doganale di uscita con restituzione di diritti la prova dell'effettuata esportazione, per i prodotti esportati fino alla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fornita anche con la bolletta di esportazione semplice.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 giugno 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1954
Registro n. 19 Finanze, foglio n. 183. — LESEN

Tabella dei prodotti per i quali è consentita all'atto dell'esportazione la restituzione dell'imposta sull'entrata

N. d'ordine	Numero e lettera della tariffa doganale		DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota d'imposta da rerstituire e modalità per la restituzione
			CAPITOLO LXXXV	
1	ex 1202	—	Apparecchi radioelettrici, non nominati nè compresi altrove (centrali di tiro elettroniche « Contraves F/90 » strumenti di puntamento ottico « T/90 A » e rispettive parti di ricambio).	L'imposta si restituisce in ragione di L. 4 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero.
			CAPITOLO XCIII	
2	1314	—	Proiettili e munizioni per armi da guerra e loro parti.	L'imposta si restituisce in ragione di L. 2 per ogni cento lire del prezzo di fattura rilasciata all'acquirente estero per le bombe da mortaio da 60 m/m tipo « Smoke » WP, M 302(T6) e tipo « Illuminating » M 83 A 2 e per la Spoletta P.D.M. 51 A 5.

(3917)

Il Ministro: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1954.

Nomina di un membro effettivo, con funzioni di presidente, in seno al Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 297, che istituisce l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1946, che ne approva lo statuto e determina le modalità di nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto stesso;

Visto il decreto Ministeriale 29 giugno 1952, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 1952, registro Monopoli n. 2, foglio n. 118, concernente la nomina dei revisori dei conti del predetto Istituto per il triennio 1° luglio 1952-30 giugno 1955;

Visto la nota n. 121127 del 16 giugno 1954 del Ministero del tesoro Ragioneria generale dello Stato, con la quale viene designato il comm. rag. Corrado Giandotti, direttore capo di ragioneria, a membro dell'anzidetto Collegio dei revisori dei conti, quale rappresentante del predetto Ministero e con funzioni di presidente del Collegio medesimo, in sostituzione del comm. ragioniere Ezio Valentini, chiamato ad altro incarico;

Decreta:

Il direttore capo di ragioneria comm. rag. Corrado Giandotti è nominato revisore effettivo con funzioni di presidente, del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi in sostituzione del comm. rag. Ezio Valentini, destinato ad altro incarico.

Il presente decreto, che ha effetto dal 1° luglio 1954, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 giugno 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1954
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 316. — TAFURI

(3928)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1954.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione e condizioni generali di polizza, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « L'Union ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « L'Union » intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di alcune condizioni generali di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita umana e le seguenti condizioni generali di polizza, presentate dalla Rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazioni sulla vita « L'Union »;

1) Tariffa relativa all'assicurazione a vita intera su due teste a premio vitalizio, di un capitale pagabile al primo decesso;

2) Tariffa relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un termine prestabilito, se a tale epoca entrambi gli assicurati sono in vita, o in caso di premorienza, immediatamente alla morte di uno degli assicurati;

3) Tariffa relativa all'assicurazione, a termine fisso a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato;

4) Tariffa relativa all'assicurazione a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di morte dell'assicurato stesso;

5) Condizioni generali di polizza da adottare nelle assicurazioni in caso di vita.

Roma, addì 27 luglio 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(3790)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1954.

Conferma di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente e nomina di un sindaco effettivo del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130; nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del governo 26 luglio 1937;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma, approvato con decreto Ministeriale 9 gennaio 1951;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Pietro Luppino e il dott. Innocenzo Zitelli sono confermati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, con sede in Roma; il dottor Icilio Sansoni è nominato sindaco effettivo del predetto Istituto. Essi resteranno in carica sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1956.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 luglio 1954

Il Ministro: GAVA

(3901)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Noli massimi per gli emigranti

IL DIRETTORE GENERALE DELL'EMIGRAZIONE

Raccolte le proposte dei vettori di emigranti;
Esaminati i pareri delle competenti autorità;
Viste le proposte della Commissione tecnico consultiva per l'emigrazione;

Determina:

Le disposizioni riguardanti i noli massimi transoceanici da applicarsi per il trasporto degli emigranti di cui alle determinazioni in data 9 dicembre 1952 e 5 agosto 1953, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 285 del 9 dicembre 1952 e n. 181 del 10 agosto 1953, sono confermate per il periodo 1° settembre-31 dicembre 1954.

Roma, addì 9 agosto 1954

Il direttore generale: IUSTO GIUSTI DEL GIARDINO

(3929)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Busca (Cuneo), dell'estensione di ettari 325 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

piazza Santa Maria; strada San Quintino fino alla comba del Castello del Roccolo, comba del Castello fino al confine con Rossana (circa 200 metri a nord-est del Pilone di monte Pagliano Soprano); confine Rossana-Busca fino all'incontro della strada che dalla Margaria porta al piano, quota 806; piano quota 806, fino al Cascinotto; dal Cascinotto segue la comba fino alla palazzina; dalla palazzina segue la strada alla piazza Santa Maria.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Borgomale (Cuneo), dell'estensione di ettari 337 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada statale per Alba; strada Rolando; Santa Caterina; ritano della Foea; strada della Foea; confine con il comune di Bosia; ponte Belbo; confine di Castino fino alla casa Rovione; confine di Castino fino al monte Grosso; strada per Pian del Mondo; strada per la Croce di Ferro; ritano del Rolando fino alla strada statale per Alba.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Prignano (Modena), dell'estensione di ettari 820, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

nord-ovest: mezzaria del fiume Secchia;

nord-est rio Algara fino in prossimità di Corte Algare

est: crinale che partendo da Corte Algara sale fino a Corte Boschi, monte Santo e la Braglia fino a Madonna delle Nevi a quota 645, in prossimità della strada per Brignano;

sud: crinale che da Madonna delle Nevi passa a Corte Chiossi fino a raggiungere Corte il Monte a quota 673.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Ghemme e Sizzano (Novara), dell'estensione di ettari 328, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

roggia Mora, dal cimitero di Ghemme fino alla strada che da Sizzano porta alla cascina Tre Confini; strada cascina Tre Confini alla cascina Colombarolo, quindi alla cascina Lazzaretti, e da quest'ultima cascina, strada fino al cimitero di Ghemme.

Per il periodo 1° agosto 1954-31 luglio 1957, i fondi siti nel comune di Armeno (Novara), dell'estensione di ettari 327, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

da Coiromonte mulattiera per l'Alpe Stilungo, fino alla Valle della Piova; Valle della Piova, fino alla strada che da Gignese porta ad Armeno; tale strada fino al ponte sul torrente Ondela, quindi tale torrente, fino alla strada che da Armeno porta a Coiromonte e strada stessa fino a Coiromonte.

(3752)

Ampliamento e permuta di fondi della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Baschi, frazione Melezzole (Terni).

La zona di ripopolamento e cattura di Baschi, frazione Melezzole (Terni), di cui al decreto Ministeriale 9 dicembre 1952, viene ampliata su fondi contigui della estensione di ettari 440, assumendo così la superficie complessiva di ettari 750. Detta zona a seguito della permuta di fondi, resta così delimitata:

Confini:

nord strada provinciale che da quota 528 per il podere San Pietro conduce a frazione Vagli, quota 530;

est strada campestre che da quota 530 conduce al fosso di Valloria, indi detto fosso fino a quota 421;

sud strada campestre che da quota 421 conduce per la Macea e valle Cerreto e porta all'incontro con la strada provinciale a quota 562;

ovest strada provinciale Melezzole-Baschi, da quota 562 a quota 573; strada montana che dalla strada provinciale, passando per monte Badia a quota 730, riporta allo incontro con la strada provinciale a quota 528.

(3751)

Autorizzazione alla Stazione sperimentale di floricoltura di Sanremo ad acquistare un appezzamento di terreno

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1954, la Stazione sperimentale di floricoltura di Sanremo viene autorizzata ad acquistare un appezzamento di terreno di metri quadrati 4064, sito nel comune di Sanremo ed attualmente riportato nel catasto terreni in testa ai signori Carbonetto Maria fu Agostino, vedova Bruzzone e figli Bruzzone Nicodemo, Agostino e Mario fratelli fu Giovanni proprietari, e Carbonetto Maria fu Agostino suddetta, usufruttuaria in parte, alla partita 10.501, foglio XXI, mappali nn. 830, 831.

(3777)

Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Ivrea e Vestignè e costituzione della medesima in « Zona 23 » (Torino).

La zona di ripopolamento e cattura di Ivrea e Vestignè (Torino), della estensione di ettari 1072 circa, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 14 luglio 1951, viene revocata.

Nella suddetta zona la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimangono vietate, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 28 febbraio 1955.

(3812)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1954, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in data 27 novembre 1952, con il quale la signora Emilia Giordano fu Andrea, ha chiesto l'annullamento del piano particolareggiato di espropriazione n. 174, compilato dall'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna e pubblicato nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma della Sardegna n. 69 del 28 dicembre 1951, ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

(3689)

MINISTERO DEL TESORO

Ruoli di anzianità del personale degli Uffici provinciali del tesoro

A norma e per gli effetti di cui all'art. 9 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, il Ministero del tesoro Direzione generale del tesoro, ha pubblicato i ruoli di anzianità del personale degli Uffici provinciali del tesoro, del personale degli Uffici di controllo governativo, del personale della Scuola dell'arte della medaglia e della Zecca, e del personale inquadrato nel ruolo speciale transitorio, secondo la situazione al 1° aprile 1954.

(3860)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO. PORTAFOGLIO DELLO STATO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

N. 182

Cambi dell'11 agosto 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit.	624,78
1 dollaro canadese	»	642,81

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215)

1 lira sterlina	Lit.	1749,38

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per	franco belga
Danimarca	»	90,46	»	corona danese
Egitto	»	1794,55	»	lira egiziana
Francia	»	1,785	»	franco francese
Germania	»	148,77	»	marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	»	corona norvegese
Olanda	»	164,44	»	fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	»	corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	»	franco svizzero

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina e conferma di presidenti e vice presidenti di Monti di credito su pegno

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvissorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Dispone:

1) I sigg. avv. Ambrogio Del Pennino e Paolo Russo Spena sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Acerra, con sede in Acerra (Napoli);

2) I sigg. avv. Valentino Rossi fu Valentino, già vice presidente del Monte di credito su pegno di Bassano del Grappa, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza), è nominato presidente del Monte medesimo in seguito al decesso del rag. Arturo Lombardo e l'ing. Domenico Sostero fu Ugo è nominato vice presidente in sostituzione dell'avv. Rossi;

3) Il rag. Cesare Carrara fu Carlo è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Busseto (Parma), in sostituzione dell'avv. Lino Carrara per avvicendamento ed il sig. Antonio Annoni è confermato vice presidente;

4) Il ten. col. sig. Giuseppe Demonte fu Carlo è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Cavallermaggiore, con sede in Cavallermaggiore (Cuneo) in sostituzione del dimissionario mons. Giovanni Bonada;

5) I sigg. col. Sanzio Clavari e Umberto Storoni sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Fossombrone, con sede in Fossombrone (Pesaro);

6) I sigg. Amos Tomagnini fu Giovanni e Mario Palagi fu Antonio sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Pietrasanta, con sede in Pietrasanta (Lucca) in sostituzione dei sigg. cav. Angelo Moriglioni e Nicola Pasquinucci, dimissionari;

7) I sigg. rag. Camillo Ghirardini e rag. Pietro Orioli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Ravenna, con sede in Ravenna;

8) I sigg. rag. Domenico Greselin e rag. Giovanni Danieli sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Schio, con sede in Schio (Vicenza);

9) Il sig. dott. Camillo Prelle, già vice presidente del Monte di credito su pegno di Ivrea con sede in Ivrea (Torino), è nominato presidente del medesimo Monte in sostituzione del dimissionario avv. Cesare Gay ed il dott. Franco Bertinetti è nominato vice presidente in sostituzione del dott. Prelle;

10) il sig. Eugenio Miotti fu Natale è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Montagnana, con sede in Montagnana, ed il sig. ing. Dino Ziglio è nominato vice presidente in sostituzione del dimissionario sig. Giuseppe Realdon.

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con effetto dalla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 luglio 1954

Il Governatore: MENICHELLA

(3703)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda del sig. Rossi Giuseppe ed altri, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio dd. 17 aprile 1936, numero 19652-35/I, nella forma originaria e precisamente da Rossi a Rožič;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

E' revocato il decreto prefettizio 17 aprile 1936, n. 19652-35/I, nel senso che il cognome del sig. Rossi Giuseppe fu Giuseppe e della Hlede Giuseppina nato a San Floriano del Collio il 20 febbraio 1909 e residente a San Floriano del Collio, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Rožič.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

1) Korecic Maria di Francesco e della Debenjak Francesca, nata a Dolegna il 15 aprile 1913, moglie; 2) Rossi Elena, nata il 17 gennaio 1934; 3) Rossi Saverio Edvino, nato il 17 novembre 1932; 4) Rossi Silvia, nata il 4 agosto 1935, figli nati tutti a San Floriano del Collio.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di San Floriano del Collio sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 6 luglio 1954

Il prefetto: DE PASQUALE

(3762)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Cesena (Forlì).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 25 gennaio 1954, per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Cesena (Forlì);

Visto il decreto Ministeriale 24 giugno 1954, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Cesena (Forlì), nell'ordine appresso indicato:

1. Palmieri dott. Francesco . punti 90,47 su 132
2. Boaretto dott. Francesco . . . . » 89,18 »
3. Russo dott. Giovanni . . . . » 86,44 »
4. Davì dott Guido . . . . » 84,66 »
5. Innocenzi dott. Giulio . . . » 83,05 »
6. Del Bene dott. Giovanni . » 82,09 »
7. Adami dott. Luigi . . » 81,07 »
8. Novaga Arvedo . . . . . » 80,16 »
9. Zito dott. Ludovico . . . » 79,06 »
10. Canilli dott Carlo . . . » 78,56 »
11. Fiorentin dott. Antonio . . . » 76,35 »
12. Troccoli Bernardino . . » 76 — »
13. Cirafici dott. Giuseppe . . . . » 75,95 »
14. Roccella dott. Davide . . . . » 74,62 »
15. Chiarello Salvatore . . . . . » 71 — »
16. Manzini dott Dario . . . . » 69,81 »
17. Emiliani Nicola . . . » 69,60 »
18. Marziano rag Paolo . . . » 66 — »
19. Campanelli dott. Giovanni . . » 61,16 »
20. Ferri Giovanni . . » 60,36 »
21. Ellena dott. Giovanni . . . » 57,14 »
22. Calvano Carlo . . » 53,58 »
23. De Giovanni Adolfo » 40 — »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 luglio 1954

p. *Il Ministro*: Russo

(3871)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Graduatoria generale del concorso per esami a ventiquattro posti di allievo ispettore amministrativo (grado 11° del quadro B del ruolo di gruppo A) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 6 dicembre 1952, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1953, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1953, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventiquattro posti di allievo ispettore amministrativo (grado 11°, del quadro *B* del ruolo di gruppo *A*) dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il decreto Ministeriale 26 settembre 1953, registrato alla Corte dei conti il 21 ottobre 1953, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice per il concorso predetto;

Visto il decreto Ministeriale 12 dicembre 1953, pubblicato nel supplemento al n. 36, parte seconda, del bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 21 dicembre 1953, con il quale è stato approvato l'elenco dei candidati ammessi al concorso stesso;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504;

Vista la legge 29 aprile 1950, n. 229;

Visti il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395 e il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati riusciti idonei nel concorso per esami a ventiquattro posti di allievo ispettore amministrativo (grado 11°, gruppo *A*, quadro *B*) nell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, indetto con decreto Ministeriale 6 dicembre 1952:

COGNOME E NOME	Punteggio conseguito		
	Media prove scritte	Prova orale	Totale
1. Paoloni Mario di Ulderico	7,15	9 —	16,15
2. Caracciolo Vincenzo di Pasquale, candidato interno	7,90	7,90	15,80
3. Eboli Giuseppe di Gaetano	7,66	8 —	15,66
4. Viglietto Gaetano di Antonio	8,08	7,50	15,58
5. Mastrandrea Luigi di Giovanni, candidato interno	7,35	8 —	15,35
6. Covelli Vincenzo di Vito, candidato interno	7,53	7,80	15,33
7. De Giudici Clotilde di Luigi	7,26	8 —	15,26
8. Cannarsa Fulvio di Dante	7,23	8 —	15,23
9. Magliulo Luigi di Nicola	7,51	7,70	15,21
10. Crea Silvio di Giuseppe	7,38	7,80	15,18
11. Zanzarelli Enio di Pietro, ex combattente	7,40	7,75	15,15
12. Pasdera Guglielmo di Oscar, ex combattente	7,21	7,70	14,91
13. Ballabene Giuseppe di Raffaele, candidato interno	7,30	7,50	14,80
14. Balzarro Giancarlo di Stefano	7,33	7,45	14,78
15. Siciliano Felice di Martino, ex combattente	7,18	7,50	14,68
16. Papiri Carlotta n. Scuccimarra, candidato interno, partigiana combattente	7,10	7,50	14,60
17. Salvia Michele di Giovanni	7 —	7,60	14,60
18. Demolli Eugenia di Ettore, candidato interno	7,58	7 —	14,58
19. Guida Gaetano di Ciro	7,23	7,20	14,43
20. Micci Giuseppe di Salvatore, candidato interno	7,10	7,30	14,40
21. Iannelli Ennio di Giovanni	8,23	6 —	14,23
22. Cardeti Alberto di Bruno	7,01	7,21	14,22
23. De Gioia Bartolomeo di Gaetano, candidato interno	7,50	6,50	14 —
24. Campoli Odoardo di Errico	7,10	6,65	13,75
25. Nemola Oreste di Dante	7,73	6 —	13,73
26. Crescenzi Naldo di Vincenzo, ex combattente	7,21	6,50	13,71
27. Nocchetti Vincenzo di Gennaro	7,13	6,50	13,63
28. D'Ubaldo Oris di Bernardino	7,26	6,25	13,51
29. Tenace Antonio di Giovanni, ex combattente	7 —	6,50	13,50
30. Firpo Giuseppe di Gaetano	7,46	6 —	13,46

Art. 2.

Tenuto conto della graduatoria di cui all'articolo precedente e di quanto stabiliscono le norme in vigore a favore degli ex combattenti, sono dichiarati vincitori, nell'ordine appresso indicato, i seguenti candidati:

1. Paoloni Mario di Ulderico;
2. Caracciolo Vincenzo di Pasquale, candidato interno;
3. Eboli Giuseppe di Gaetano;

4. Viglietto Gaetano di Antonio;
5. Mastrandrea Luigi di Giovanni, candidato interno;
6. Covelli Vincenzo di Vito, candidato interno;
7. De Giudici Clotilde di Luigi;
8. Cannarsa Fulvio di Dante;
9. Magliulo Luigi di Nicola;
10. Crea Silvio di Giuseppe;
11. Zanzarelli Enio di Pietro, ex combattente;
12. Pasdera Guglielmo di Oscar, ex combattente;
13. Ballabene Giuseppe di Raffaele, candidato interno;
14. Balzarro Giancarlo di Stefano;
15. Siciliano Felice di Martino, ex combattente;
16. Papiri Carlotta n. Scuccimarra di Pasquale, candidato interno, partigiana combattente;
17. Salvia Michele di Giovanni;
18. Demolli Eugenia di Ettore, candidato interno;
19. Guida Gaetano di Ciro;
20. Micci Giuseppe di Salvatore, candidato interno;
21. Iannelli Ennio di Giovanni;
22. De Gioia Bartolomeo di Gaetano, candidato interno;
23. Crescenzi Naldo di Vincenzo, ex combattente;
24. Tenace Antonio di Giovanni, ex combattente.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei i seguenti:

1. Cardeti Alberto di Bruno;
2. Campoli Odoardo di Errico;
3. Nemola Oreste di Dante;
4. Nocchetti Vincenzo di Gennaro;
5. D'Ubaldo Oris di Bernardino;
6. Firpo Giuseppe di Gaetano.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 25 giugno 1954

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1954
Registro n. 23 *Uff. risc. Poste, foglio n.* 253. — FAGGIANI

(3885)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Nomina dei componenti la Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a cinquantaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 8 ottobre 1953, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a cinquantaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri (registrato alla Corte dei conti addì 23 ottobre 1953, registro n. 7, Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 88);

Visto il decreto Ministeriale in data 10 febbraio 1954, con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande e dei documenti di partecipazione al concorso (registrato alla Corte dei conti addì 12 marzo 1954, registro n. 16 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 128);

Decreta:

E' nominata la sottonotata Commissione incaricata di procedere agli esami del concorso a cinquantaquattro posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri:

Presidente:

gen. isp. Genio aeronautico S.P.E. Bonessa Enrico.

Membri:

colonnello G.A.r.i. S.P.E. Toscani Carlo;
colonnello G.A.r.i. S.P.E. Ilari Arturo;
colonnello G.A.r.i. S.P.E. La Monaca Umberto;
colonnello G.A.r.i. lib. doc. S.P.E. Schepisi Giuseppe;
ten. col. G.A.r.i. S.P.E. Montuschi Emilio;
ten. col. G.A.r.i. S.P.E. Scotti Marcello;
ten. col. G.A.r.i. lib. doc. S.P.E. Broglio Luigi;
ten. col. G.A.r.i. lib. doc. S.P.E. Fea Giorgio;
ten. col. G.A.r.i. S.P.E. Ferracane Vittorio;
maggiore G.A.r.i. S.P.E. Carosella Ruggero;
maggiore G.A.r.i. S.P.E. Fedele Diego;
maggiore G.A.r.i. S.P.E. Marangoni Carlo;
prof. univ., insegn. tedesco Spaziani Guglielmo;

Segretario senza voto:

capitano G.A.r.a.t. S.P.E. Riolfo Aldo.

A ciascuno dei membri della suddetta Commissione verranno corrisposti i compensi previsti dall'art. 5 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione

Roma, addì 25 giugno 1954

p. *Il Ministro*: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *luglio* 1954
Registro n. 31 *Esercito, foglio n.* 330

(3938)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Modificazione della composizione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinquantasette posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva, indetto con decreto Ministeriale 22 febbraio 1952.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 22 febbraio 1952, col quale è stato indetto un concorso per titoli a cinquantasette posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva;

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1952, col quale è stata nominata la Commissione giudicatrice dell'anzidetto concorso;

Vista la deliberazione della Corte dei conti n. 8, Sezione controllo, in data 20 febbraio 1954, relativa al decreto Ministeriale 24 luglio 1953 di approvazione della graduatoria di merito del predetto concorso;

Ritenuta la necessità di procedere alla revisione dei criteri di valutazione che hanno formato oggetto della determinazione della suddetta graduatoria, in relazione alla deliberazione della Corte dei conti sopracitata;

Considerato che alcuni dei componenti la Commissione giudicatrice nominata con il decreto Ministeriale 31 maggio 1952, sopracitato, si trovano nella impossibilità di partecipare alle ulteriori sedute perchè assegnati ad altri incarichi determinanti la loro indisponibilità;

Visto l'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione giudicatrice del concorso per titoli a cinquantasette posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva, indetto con decreto Ministeriale 22 febbraio 1952, è così modificata a decorrere dalla data del presente decreto:

Presidente:

generale di Corpo d'armata Granata Gino.

Membri:

generale di brigata Tucci Tancredi;
ispettore generale Gelosi dott. Pietro.

Disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione il capo sezione dell'Amministrazione centrale dell'Esercito dott. Molisani Bernardo.

Art. 2.

Ai componenti dell'anzidetta Commissione ed al segretario della Commissione stessa verrà corrisposto il trattamento di cui agli articoli 5 e 8 della legge 4 novembre 1950, n. 888.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° luglio 1954

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1954
Registro n. 32, foglio n. 278.

(3939)

PREFETTURA DI FIRENZE

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Firenze

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 25942 del 21 maggio 1954, con il quale il dott. Goffredo Martini veniva nominato titolare della condotta medica di San Piero a Ponti del comune di Campi Bisenzio;

Considerato che il precitato sanitario come da dichiarazione del 9 luglio 1954, che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Vincenzo Quercioli, 10° classificato, ha chiesto la condotta di San Piero a Ponti del comune di Campi Bisenzio;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 25942 del 21 maggio 1954, il dott. Vincenzo Quercioli, domiciliato a Torrita di Siena, via Ciliano n. 8, è dichiarato vincitore della condotta di San Piero a Ponti del comune di Campi Bisenzio.

Il sindaco di Campi Bisenzio è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 16 luglio 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 25942 del 21 maggio 1954, con il quale il dott. Adolfo Zazzeri veniva nominato titolare della condotta medica di Malmantile del comune di Lastra a Signa;

Considerato che il precitato sanitario come da dichiarazione del 9 luglio 1954, che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Vincenzo Trivisonno, 7° classificato, ha chiesto la condotta di Malmantile del comune di Lastra a Signa;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 25942 del 21 maggio 1954, il dott. Vincenzo Trivisonno, domiciliato a Follonica (Grosseto), è dichiarato vincitore della condotta di Malmantile del comune di Lastra a Signa.

Il sindaco di Lastra a Signa è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 19 luglio 1954

Il prefetto: BRUNO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Visto il decreto n. 25942 del 21 maggio 1954, con il quale il dott. Pietro Cavallari veniva nominato titolare della condotta medica di Montebonello del comune di Pontassieve;

Considerato che il precitato sanitario come da dichiarazione del 9 luglio 1954, che trovasi allegata agli atti di ufficio, ha rinunciato alla condotta in parola;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Vincenzo Trivisonno, 7° classificato, ha chiesto la condotta di Montebonello del comune di Pontassieve;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto prefettizio n. 25942 del 21 maggio 1954, il dott. Vincenzo Trivisonno, domiciliato a Follonica (Grosseto), è dichiarato vincitore della condotta di Montebonello del comune di Pontassieve.

Il sindaco di Pontassieve è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Firenze, addì 19 luglio 1954

Il prefetto: BRUNO

(3736)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 24.160 Div. 3ª in data 5 giugno 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 6 luglio 1954, con il quale si è provveduto all'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso ad otto posti di ostetrica condotta, vacanti alla data del 30 novembre 1952, bandito con decreto n. 21.988 Div. Sanità del 15 giugno 1953;

Ritenuto che l'ostetrica Parrella Nicolina, vincitrice della sede di Rocca di Botte ha rinunciato a detta sede;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria e all'indicazione in ordine di preferenza delle sedi, ha diritto ad essere nominata vincitrice di detta sede l'ostetrica Capulli Nunziata di Adriano;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Capulli Nunziata di Adriano è dichiarata vincitrice della sede di Rocca di Botte.

Il sindaco di Rocca di Botte è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e in quello del comune di Rocca di Botte.

L'Aquila, addì 17 luglio 1954

p. *Il prefetto*: MALARBI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 24.160 Div. 3ª in data 5 giugno 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 6 luglio 1954, con il quale si è provveduto all'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso ad otto posti di ostetrica condotta, vacanti alla data del 30 novembre 1952 in provincia di L'Aquila, bandito con decreto n. 21.988 Div. Sanità del 15 giugno 1953;

Ritenuto che l'ostetrica De Petris Margherita di Adelmo, vincitrice della prima condotta di Montereale, ha rinunciato a detta sede;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria e all'indicazione all'ordine di preferenza delle sedi, ha diritto ad essere nominata vincitrice di detta sede l'ostetrica Durantini Pierina di Carlo, che interpellata, ai sensi del secondo comma dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, ha inviato la sua accettazione;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

L'ostetrica Durantini Pierina di Carlo è dichiarata vincitrice della prima condotta di Montereale.

Il sindaco di Montereale è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunci legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e in quello del comune di Montereale.

L'Aquila, addì 22 luglio 1954

p. *Il prefetto*: QUAGLIARIELLO

(3866)

PREFETTURA DI MODENA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico-veterinario condotto vacanti nella provincia di Modena.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto in data 30 dicembre 1952, n. 17360 Div. 3-San. col quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a otto posti di medico-veterinario condotto, vacanti in provincia di Modena alla data del 30 novembre 1952;

Vista la relazione della Commissione giudicatrice, nominata con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito del concorso a otto posti di medico-veterinario condotto, vacanti in provincia di Modena alla data del 30 novembre 1952:

1. Zaccaria Francesco di Giuseppe . . punti 53,203
2. Gorreri Anselmo di Armando » 52,790
3. Barbieri Aldo di Giuseppe, ammogliato con prole » 51,484
4. Rotteglia Antonio di Lodovico » 51,484
5. Lugli Antonio di Ariodante » 51,281
6. Pupi Luigi fu Ugo » 50,834
7. Romagnoli Ruggero di Francesco . » 49,271
8. Finelli Marcello di Giacinto » 48,983
9. Pozzetti Attilio di Gioacchino » 48,312
10. Zanasi Bruno di Ferdinando » 47,656
11. Ferraresi Norberto di Umberto . . » 47,062
12. Malavolta Vincenzo fu Adolfo . » 47,057
13. Figna Onorio fu Giuseppe . » 46,921
14. Musi Pietro di Antenore » 46,812
15. Sculco Francesco fu Bonaventura » 46,656
16. Rustichelli Renzo di Tarquinio » 46,375
17. Bianchi Esarmo di Giuseppe » 46,281
18. Mattesini Roberto fu Stefano » 46,034
19. Faccani Giorgio fu Battista » 45,828
20. Giuliani Eugenio fu Fedele » 45,743
21. Forni Ruggero fu Iginio . » 44,812
22. Copaloni Ugo fu Ariosto . . . » 44,796
23. Tibaldi Tonino di Enrico . . » 44,709
24. Ragazzi Giovanni fu Gaetano . . » 44,562
25. Dallasta Floriano fu Giulio . . . » 44,125
26. Ruspaggiari Gino di Guido . . » 44,115
27. Bocchi Alberto fu Luigi . . » 44,078
28. Gadani Giovanni fu Ferruccio . . . » 43,890
29. Baccarini Fortunato di Mario . . punti 43,812
30. Neri Giovanni di Adolfo . » 43,753
31. Bacchilega Cecchino di Antonio . » 43,578
32. Torelli Bruno fu Oddo . . . » 43,515
33. Trona Umberto di Giovanni . » 43,246
34. Battini Benito di Mario . . . . » 43,187
35. Terzi Fermo fu Paolo . . . . » 43,062
36. Ficini Giovanni fu Nello . . » 42,625
37. Panciroli Giancarlo fu Manlio . » 42,015
38. Greco Silvio di Aldo . » 42,000
39. De Toni Giorgio di Giovanni » 41,687
40. Aldini Pietro di Davide . » 41,437
41. Ternelli Franco di Celso . » 40,406
42. Tentelli Walfrido di Oddone » 39,121
43. Nasi Germano di Pietro . » 38,828
44. Cecere Michele di Prospero . » 38,062
45. Rossi Francesco di Eldo » 37,203
46. Marinelli Mario di Giuseppe » 36,500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Modena, addì 26 luglio 1954

Il prefetto: BRACALI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MODENA

Visto il proprio decreto di pari data n. 27905 Div. 3-San. con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al pubblico concorso per titoli ed esami a otto posti di medico-veterinario condotto vacanti in questa Provincia alla data del 30 novembre 1952;

Visto l'ordine della graduatoria stessa, nonchè di preferenza delle sedi di condotta indicate dai concorrenti dichiarati idonei, nella domanda di partecipazione al concorso;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 55 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui alle premesse per le sedi a fianco di ciascuna indicate:

Zaccaria dott. Francesco di Giuseppe: Finale Emilia;
Gorreri dott. Anselmo di Armando: Novi di Modena;
Barbieri dott. Aldo di Giuseppe: Savignano sul Panaro;
Rotteglia dott. Antonio di Lodovico: per la sede consorziale di Monte-Creto-Riolunato;
Lugli dott. Antonio di Ariodante: Bomporto;
Pupi dott. Luigi fu Ugo: Polinago;
Romagnoli dott. Ruggero di Francesco: Frassinoro;
Finelli dott. Marcello di Giacinto: per la sede consorziale di Pieve-Pelago-Fiumalbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali di questa Provincia, e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Modena, addì 26 luglio 1954

Il prefetto: BRACALI

(3827)

PREFETTURA DI PARMA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il decreto prefettizio n. 8070 Div. 3/1 in data 13 aprile 1953, col quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Parma al 30 settembre 1952;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso prodotto e la graduatoria dei candidati;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni della predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento dei concorsi a posti di sanitaria addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate idonee partecipanti al concorso predetto così formulata dalla Commissione giudicatrice:

1. Squarcia Settimia . . . punti 56,05 su 100
2. Raschi Celestina . » 54,66 »
3. Ferrari Rosa . » 51,49 »
4. Ferretti Maria » 48,91 »
5. Tosi Giuseppina . » 47,04 »
6. Capelli Nerina » 46,07 »
7. Reboli Lina » 45,96 »
8. Pezzani Ada . » 45,58 »
9. Conti Viviana » 45,04 »
10. Trotti Adelina . » 44,51 »
11. Rossetti Osanna . . » 43,21 »
12. Colosio Carmela . » 42,43 »
13. Busoli Renata . » 42,30 »
14. Pelizza Elda . » 42,06 »
15. Gravati Livia » 42,00 »
16. Mazzani Serenilla . » 41,99 »
17. Giampietri Giuseppina . . » 41,82 »
18. Tiberti Gina . . » 41,75 »
19. Squarzoni Beatrice . » 41,53 »
20. Maggiali Rina » 41,28 »
21. Dallaturca Ermina » 41,07 »
22. Giordani Giovanni . » 40,97 »
23. Porzio Siria . » 40,76 »
24. Monardi Carla . » 40,12 »
25. Arcetti Liliana . » 40,06 »
26. Berini Ada . . » 39,94 »
27. Bonomo Raimonda . . . » 39,70 »
28. Quarantelli Augusta . » 39,56 »
29. Pattini Ivonne » 39,25 »
30. Coperchini Anna . » 39,08 »
31. Orlandi Desolina . » 38,84 »
32. Chiaffi Anna . » 38,82 »
33. Fattori Laura . » 38,80 »
34. Cabelli Norma . . » 38,60 »
35. Mordacci Diva . » 38,49 »
36. Tengattini Rosa . . » 38,21 »
37. Bragadini Liliana . . » 38,11 »
38. Cattina Letizia . . » 38,08 »
39. Cremona Ermelinda . » 37,99 »
40. Sirocchi Decima » 37,67 »
41. Ferrari Alda . » 37,49 »
42. Piretti Esterina . » 37,46 »
43. Begarani Bruna . » 37,37 »
44. Gasparelli Maria » 37,29 »
45. Serpagli Maria . » 36,67 »
46. Torelli Alba . . » 36,63 »
47. Pinazzi Alba . » 36,57 »
48. Bocchi Giuseppina . . » 36,34 »
49. Morini Carmen » 35,83 »
50. Avanzini Reana » 35,59 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 27 luglio 1954

Il prefetto: SPASIANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il decreto prefettizio n. 8070 Div. 3/1 in data 13 aprile 1953, col quale veniva bandito un pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Parma al 30 novembre 1952;

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee partecipanti al concorso predetto;

Esaminate le domande prodotte dalle candidate con le indicazioni delle sedi per le quali hanno concorso in ordine di preferenza;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 95 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso per le condotte a fianco di ciascuna di esse indicato le seguenti concorrenti:

1) Squarcia Settimia: Berceto (condotta unica);
2) Raschi Celesta: Colorno (condotta unica);
3) Ferrari Rosa: Neviano Arduini (condotta di Campora-Sasso);
4) Ferretti Maria: Sorbolo (condotta di Coenzo).

I sindaci dei Comuni interessati sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Parma, addì 27 luglio 1954

Il prefetto: SPASIANO

(3864)

PREFETTURA DI TREVISO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto 3 maggio 1952, n. 13056 San., con il quale venivano banditi i concorsi ai posti di medico condotto, veterinario condotto ed ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1951;

Visti i propri decreti 2 aprile e 7 giugno 1954, n. 13351 San., con i quali si provvedeva all'ammissione dei candidati medici che avevano presentato domanda di partecipazione al predetto concorso;

Vista la graduatoria presentata dalla Commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto ed i verbali relativi ai lavori da essa compiuti;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi ai posti dei sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati idonei nel concorso ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Treviso alla data del 30 novembre 1951:

1. Lemmi dott. Francesco . . punti 58,053 su 100
2. Pilla dott. Antonio . . . » 57,138 »
3. Sirola dott. Antonio . . . » 55,960 »
4. Novello dott. Vincenzo . . » 54,609 »
5. Lo Torto dott. Giuseppe . » 53,824 »
6. Peretti dott. Giovanni . . » 52,829 »
7. Ripoli dott. Renzo . . » 50,651 »
8. Pensato dott. Michele . . » 50,326 »
9. Signori dott. Ennio . . . » 49,546 »
10. Giusti dott. Bruno . . . » 49,531 »
11. Gottin dott. Ugo . . . » 48,567 »
12. Bernardi dott. Mirko . . . » 48,512 »
13. Pirelli dott. Orazio . . . » 48,278 »
14. Sodi dott. Delio . . . » 48,196 »
15. Ferro dott. Libero . » 47,793 »
16. Vergani dott. Salvatore » 47,452 »
17. Silvestri dott. Tullio . » 47,348 »
18. Favero dott. Giuseppe . . » 47,069 »
19. Verri dott. Remiglio . . . » 46,587 »
20. De Stefani dott. Carlo . . » 45,945 »
21. Modolo dott. Giorgio . . » 45,854 »
22. Trillo dott. Peppino . . » 45,841 »
23. Conte dott. Lorenzo . » 45,761 »
24. Bortolan dott. Ferruccio » 45,693 »
25. Furlan dott. Achille . . » 45,433 »
26. Inturrisi dott. Francesco . » 44,878 »
27. Marinangeli dott. Antonio . . » 44,492 »
28. Trovato dott. Antonino . . » 44,363 »
29. Tollardo dott. Donato . . » 44,281 »
30. Gambini dott. Pierino . . . » 44,033 »
31. Quadrelli dott. Vincenzo . . . » 43,696 »

32. De Girolami dott. Giocondo	punti	43,602	su 100
33. Errani dott. Giuseppe	»	43,414	»
34. Isabella dott. Guarnieri	»	43,270	»
35. Gesuato dott. Martino	»	43,048	»
36. Agnoletti dott. Celeste	»	43,018	»
37. Manfè dott. Manlio	»	42,957	»
38. Sarni dott. Michele	»	42,745	»
39. Marzemin dott. Luigi	»	42 —	»
40. Pelaia dott. Corrado	»	41,689	»
41. Vazzoler dott. Vittorio	»	41,500	»
42. Bruzzo dott. Pietro	»	40,948	»
43. Di Daniel dott. Giacomo	»	40,762	»
44. Di Fulvio dott. Nicola	»	40,043	»
45. Rizzo dott. Giorgio	»	39,173	»
46. Dal Secco dott. Alfredo	»	38,941	»
47. Marcario dott. Giuseppe	»	38,890	»
48. Lanziner dott. Francesco	»	38,378	»
49. Curtolo dott. Silvestro	»	38,226	»
50. Chemello dott. Elio	»	38 —	»
51. Biasuzzi dott. Lino	»	37,384	»
52. Davì dott. Francesco	»	36,133	»

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 27 luglio 1954

Il prefetto: FONTANELLI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Visto il proprio decreto 3 maggio 1952, n. 13056 San., con il quale venivano banditi i concorsi ai posti di medico condotto, veterinario condotto ed ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia alla data del 30 novembre 1951;

Visto il proprio decreto 27 luglio 1954, n. 22468 San., con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei al concorso per i posti di medico condotto, di cui al sopra citato decreto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi ai posti dei sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Decreta:

I seguenti candidati medici sono dichiarati vincitori del concorso, menzionato in premessa, per la condotta a fianco di ciascuno di essi indicata:

Lemmi dott. Francesco: condotta medica di Villorba, 2° reparto;

Sirola dott. Antonio: condotta medica di Arcade;

Novello dott. Vincenzo: condotta medica di San Fior;

Lo Torto dott. Giuseppe: condotta medica di Mogliano Veneto, 2° reparto;

Peretti dott. Giovanni: condotta medica di Fonte;

Ripoli dott. Renzo: condotta medica di Maser;

Pensato dott. Michele: condotta medica di Valdobbiadene, 2° reparto;

Signori dott. Ennio: condotta consorziale di Crespano Grappa-Paderno;

Giusti dott. Bruno: condotta consorziale di Asolo-Castelcucco-Monfumo.

Le Amministrazioni comunali e consorziali interessate dovranno provvedere alla nomina del medico vincitore nel termine di giorni quindici dalla relativa comunicazione.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Treviso, addì 29 luglio 1954

Il prefetto: FONTANELLI

(3865)

PREFETTURA DI CUNEO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cuneo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CUNEO

Visti i due precedenti decreti in data 23 aprile 1954, n. 16601 e n. 16791, con i quali è stata approvata la graduatoria delle idonee al concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1952 e sono state designate le vincitrici dei singoli posti messi a concorso;

Considerato che le condotte ostetriche di Valdieri-Monteu Roero e Vignolo sono rimaste vacanti di titolare per la rinuncia e l'opzione per altra sede delle rispettive vincitrici precedentemente designate e che pertanto occorre provvedere alla copertura di tali posti;

Viste le dichiarazioni di rinuncia, di opzione e di accettazione delle concorrenti interpellate per l'assegnazione delle sedi suindicate;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti ostetriche idonee al concorso suindicato, sono dichiarate vincitrici delle condotte ostetriche a fianco di ciascuna di esse indicato:

Cordero Maddalena: condotta consorziale di Valdieri e Entracque;

Bruno Caterina: condotta consorziale di Monteu Roero-Santo Stefano Roero;

Minghirillo Teresa: condotta consorziale di Vignolo-Cervasca.

Il presente decreto, a norma dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni dei consorzi interessati, le cui Amministrazioni, scaduto il predetto termine di pubblicazione, provvederanno subito alla nomina delle nuove titolari.

Cuneo, addì 27 luglio 1954

Il prefetto: JOANNIN

(3867)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.